
Modello CU 2020: approfondimento delle principali novità

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 14 Febbraio 2020

Come ogni anno presentiamo una guida pratica al modello di Certificazione Unica da inviare entro il prossimo 9 marzo: analisi pratica dei singoli quadri del modello con esempi di compilazione

Modello di CERTIFICAZIONE Unica generale UNICA 2020

L'Agenzia delle Entrate, con il [Provvedimento n. 8932-2020](#), ha approvato la versione definitiva del Modello CU 2020 relativa al periodo d'imposta 2019, che i soggetti obbligati alla compilazione devono trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria.

Nota: il modello è suddiviso in:

- a. CU Sintetica (da rilasciare in duplice copia al contribuente entro il 31/03/2020 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro);

- b. CU Ordinaria (da trasmettere telematicamente entro il 09/03/2020).

Occorre ribadire che fino all'approvazione di una nuova certificazione, il modello di [Certificazione Unica 2020](#) può essere utilizzato anche per attestare i dati relativi all'anno 2020.

Modalità di trasmissione del Modello CU 2020

Come da disposizioni normative il modello deve essere trasmesso entro:

1. il **9 marzo 2020** (il termine ordinario è il 7 marzo ma quest'anno cade di domenica), con riferimento a tutti i redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
 2. il **2 novembre 2020**, ovvero entro la scadenza per l'invio del Modello 770/2020, in tutti gli altri casi.
-

Nota: i sostituti d'imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Cosa attestare con la presentazione del Modello CU 2020

Con la Certificazione Unica il sostituto d'imposta è tenuto ad attestare quanto segue:

1. l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell'anno 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
2. i redditi di lavoro redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
3. le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
4. i compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
5. le somme erogate a seguito di procedure di esproprio;

6. i corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
7. le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva qu

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento